

“Voglia la Corte d’Appello di Genova, in riforma dell’impugnata ordinanza ex art. 702 ter c.p.c del Tribunale di Imperia:

1) in via principale, respingere la domanda attrice;

*2) in subordine, ove la Corte ritenesse ammissibile e fondata la domanda di costituzione di servitù di passaggio coattivo proposta dagli odierni appellati, disporre l’attuazione mediante realizzazione di una strada corrispondente al tracciato “A1” di cui alla CTU di primo grado, dando atto dell’assenso di **Parte_4** all’asservimento dei terreni di sua proprietà, determinando, previo supplemento di CTU, le modalità di realizzazione del tracciato e l’indennità spettante a **Parte_4***

*3) in ulteriore subordine, disporre che la servitù venga costituita con la strada di cui al tracciato “E” della CTU Ing. **Per_3** ;*

*4) in ogni caso, riformare l’impugnata sentenza in punto demolizione e ricostruzione delle tre vasche insistenti sulle proprietà **Parte_1** e **Parte_2** , statuendo che dovranno essere ricostruite tre vasche separate, due di proprietà di **Parte_2** (una ad uso irriguo, e una ad uso potabile) ed una di proprietà **Parte_1** , ad uso irriguo: previo supplemento di CTU per determinare le modalità ed i costi di realizzazione delle suddette tre vasche;*

5) condannare gli appellati alla restituzione della somma di € 2.220,80, agli stessi versata dagli appellanti quale quota parte di loro competenza delle spese legali liquidate dall’ordinanza di primo grado;

6) vinte le spese, comprese quelle di CTU, per i due gradi di giudizio”.

PER LE APPELLATE **Controparte_1** **E** **Parte_3**

“Voglia l’Ill.ma Corte d’Appello di Genova, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta, così giudicare:

NEL MERITO: Per i motivi di cui alle Comparse di Costituzione e Risposta 11-02-2022 e 04-09-2023, accertata e dichiarata la correttezza, sia in ordine alla ricostruzione dei fatti, sia sotto l’aspetto logico-giuridico, entrambe operate dal Tribunale di Imperia, confermare l’impugnata Ordinanza”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il giudice di primo grado così riassumeva le difese delle parti e lo svolgimento del giudizio:

*“Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. i sig.ri **Persona_1** **Parte_3** e **Persona_2** convenivano in giudizio, davanti il Tribunale di Imperia, i sig.ri **Parte_1** , [...] **CP_3** e **CP_2** , al fine di ottenere una pronuncia costitutiva di una servitù coattiva di passaggio. Assumeva, il Sig. **Persona_2** di essere proprietario di un*

complesso immobiliare, costituito da due unità ad uso abitativo, sito in Sanremo (IM), Via Pascoli n. 190, identificato nel Catasto Fabbricati al foglio 31 – Particella 835 – Sub. 1 e Sub. 2 e di una parte del terreno circostante, contraddistinto al Catasto Terreni, al foglio 31 – Particella 2484, mentre le figlie, Pt_3 e Persona_1 di essere comproprietarie, in egual misura, del terreno adiacente l'abitazione, identificato nel Catasto Terreni del medesimo Comune, al foglio 31 – Particella 836. Sempre i ricorrenti, poi, evidenziavano che l'immobile, privo di collegamento carrabile con la strada comunale, risultava intercluso e circondato da terreni di proprietà di terzi. Evidenziavano in particolare l'impossibilità di accesso da parte della sig.ra Persona_1 che era stata vittima di un gravissimo incidente che aveva comportato l'amputazione degli arti inferiori. Parte ricorrente chiedeva pertanto, previa valutazione dell'interclusione della casa e dei terreni, la costituzione di una servitù di passaggio a piedi e con veicoli di ogni genere lungo a favore dei propri fondi ed a carico dei terreni dei convenuti consentendo così la costruzione di una strada che collegasse la casa degli attori alla pubblica Via G. Pascoli secondo il percorso individuato dal proprio tecnico, ovvero secondo altri percorsi individuati dal CTU per la nomina del quale veniva formulata istanza), determinando l'indennizzo spettante ai proprietari dei fondi serventi di parte convenuta, con vittoria delle spese del giudizio .

Il Giudice con proprio decreto fissava l'udienza del 1.2.2017 per la comparizione delle parti, con notifica a carico dei ricorrenti che provvedevano agli adempimenti di legge.

Si costituiva in giudizio il convenuto Parte_1 eccependo preliminarmente il mancato esperimento, da parte dei ricorrenti, della procedura di mediazione obbligatoria e chiedendo, sempre in via preliminare, di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Sig.a Parte_2 he, come da atto di donazione, a rogito Notaio Per_4 02-01-1989 (n. 56.391/4.886), risultava beneficiaria della servitù di attingere acqua dalle vasche irrigue, oggetto di demolizione, perché interessate dalla realizzazione del percorso individuato dal Consulente di parte attrice. Chiedeva infine rigettarsi la domanda proposta dai Sig.ri Per_1 ritenendo più idoneo, alle loro esigenze, il percorso individuato dal tecnico di fiducia, Geom. Parte_5

Si costituiva regolarmente in giudizio anche il Sig. CP_2, eccependo, in via preliminare, il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria e concludendo per il rigetto di tutte le domande attoree. Non si costituiva in giudizio il sig. Controparte_3 nonostante la rituale notifica pervenutagli.

All'udienza di prima comparizione del 1.2.2017, il Giudice, preso atto delle eccezioni sollevate dai resistenti, concedeva termine ai sig.ri Per_1 per promuovere il procedimento

di mediazione obbligatoria nonché disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di *Parte_2* e, all'uopo, rinviava la causa al 28.6.17.

A quest'ultima udienza, il Tribunale, rilevato l'esito negativo del procedimento di mediazione e l'avvenuta costituzione in giudizio di *Parte_2*, viste le istanze delle parti di ammissione di CTU e di mutamento del rito, si riservava sull'adozione dei conseguenti provvedimenti e con successiva ordinanza fissava la comparizione personale delle parti per l'espletamento di un tentativo di conciliazione

All'udienza del 24.1.18, il Giudice, emersa l'impossibilità di addivenire alla conciliazione della lite nonostante la disponibilità manifestata da tutte le parti alla ricerca di una possibile soluzione, rigettava l'istanza di mutamento del rito e ammetteva C.T.U. nominando l'Ing.

Persona_5.

All'udienza del 21.3.18, l'Ing. *Per_* accettava l'incarico e prestava giuramento quale Consulente del Tribunale e provvedeva quindi all'espletamento dell'incarico depositando la propria relazione datata 24.5.2019.

All'udienza del 16.10.19 il Giudice, su richiesta dei ricorrenti, affidava all'Ing. *Per_* l'integrazione del quesito, con indicazione dei precetti normativi, a cui conformarsi nell'individuazione del percorso più idoneo alle esigenze dei ricorrenti nonché di determinare i costi e l'indennizzo eventualmente dovuto ai proprietari dei fondi serventi.

Il C.T.U. predispondeva e depositava la propria integrazione peritale datata 27.12.2020.

Con ordinanza 29.6.20, il Giudice, stante l'emergenza sanitaria Covid, rinviava la causa all'udienza del 7.10.20, per la precisazione delle conclusioni e la discussione assegnando alle parti, termine fino a trenta giorni prima della predetta udienza, per il deposito di note conclusive.

All'udienza del 7.10.2020 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in riserva sulle contrapposte istanze delle parti".

Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale, rilevato che, come evidenziato dal CTU, i fondi dei ricorrenti risultavano sostanzialmente interclusi avendo un accesso insufficiente e solo pedonale alla via pubblica, tenendo conto in particolare delle condizioni di salute della ricorrente Sig.ra *Persona_1* richiamato il disposto dell'art. 1052 c.c. secondo la dizione seguita alla dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 167 del 1999, nella parte in cui non prevede che il passaggio coattivo di cui al primo comma possa essere concesso dall'autorità giudiziaria quando questa riconosca che la domanda risponde alle esigenze di accessibilità - di cui alla legislazione relativa ai portatori di handicap - degli edifici destinati ad uso abitativo, nonché in relazione

all'interpretazione della norma operata dalla Corte Suprema, in accoglimento della domanda così statuiva: -disponeva la costituzione di servitù di passaggio carrabile e pedonale mediante strada da realizzarsi secondo le modalità individuate e descritte dal CTU Ing. *Persona_5* come tracciato "C2" e meglio rappresentato nelle planimetrie allegate alla CTU, da considerarsi parte integrante della ordinanza, servitù costituita in favore degli immobili di proprietà *Persona_2*, *Persona_1* e *Parte_3* e gravante sugli immobili di proprietà di *CP_2* e *Controparte_3*, nonché a carico dell'immobile censito al *Org_1* di Sanremo al Foglio 31 mappale 853 di proprietà di *Parte_1*; -condannava i ricorrenti alla previa corresponsione di indennizzo ai sensi degli artt. 1053 e 1038 c.c. ed ammontante ad € 30.000,00 in favore dei convenuti *CP_2* e *CP_3* e di € 5.000,00 (ovvero € 3.000,00 in caso la proprietà non intenda riservarsi l'indice di utilizzazione insediativa) in favore di *Pt_1* -disponeva a carico dei ricorrenti l'obbligo di osservare e realizzare tutte le prescrizioni previste dal CTU Ing. *Per_* nel proprio elaborato ivi compresi gli interventi di "mitigazione" o idonea "separazione acustica e visiva" della strada in progetto rispetto alle proprietà interessate dal tracciato stesso, con individuazione delle aree relative allo stoccaggio materiali e mezzi sui terreni di proprietà attorea, nonché l'obbligo di demolizione e ricostruzione delle vasche esistenti sul terreno *Pt_1* secondo le prescrizioni dettate dal CTU Ing. *Per_* per il costo stimato di € 30.000,00 oltre oneri di legge, da porsi per due terzi a carico dei ricorrenti e per un terzo a carico del convenuto *Parte_1*; condannava i convenuti al pagamento di 2/3 delle spese di lite, compensando la frazione residua.

Avverso la suindicata ordinanza hanno proposto appello *Parte_1* e [...] *Parte_2*, chiedendo la riforma della sentenza con il rigetto dell'originaria domanda proposta, ed, in subordine, al fine di sentir disporre l'attuazione della servitù coattiva mediante realizzazione di una strada corrispondente al tracciato "A1" di cui alla CTU di primo grado, dando atto dell'assenso di *Parte_4* (che prestava dichiarazione di consenso depositata in appello), parte estranea alla causa, all'asservimento dei terreni di sua proprietà, determinando, previo, supplemento di CTU, le modalità di realizzazione del tracciato e l'indennità spettante a *Pt_4* Articolava i motivi di seguito indicati.

Si costituivano *Persona_2* e *Controparte_1*, quale eredi di *Persona_1*, eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.; nel merito, contestavano l'appello, rilevando che gli appellanti nelle conclusioni rassegnate con comparsa di risposta 13-01-2017, chiedevano, in alternativa al tracciato da loro indicato, la realizzazione del tracciato D1 D2,

ma non i tracciati richiesti in questa fase di gravame e che la Sig. **Pt_4** non era stata parte del giudizio.

CP_2 e **Controparte_3** non si costituivano e venivano dichiarati contumaci. Il giudizio di appello veniva dichiarato interrotto con ordinanza 24/5/2023 a seguito del comunicato decesso di **Persona_2**. Riassunto il giudizio dagli appellanti, si costituivano **Parte_3** e **Controparte_1** in proprio e quali eredi del Sig. **Persona_2**. Disposta la sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni con il deposito di note scritte contenenti le conclusioni definitive delle parti, ai sensi dell'art. 83, c. 7, lett. h), D.L. 18/2020, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 22/11/2023, con concessione dei termini di legge per conclusionali e repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dagli appellati ex art. 342 c.p.c. è infondata.

In proposito occorre richiamare l'ordinanza della Suprema Corte (Cass. ord. n. 13535/18) che nel ribadire quanto già in precedenza affermato dalle sezioni Unite (Cass S U, n. 27199/17) ha rilevato come l'art. 342 c.p.c. (nel testo post riforma del 2012) deve essere interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "*revisio prioris instantiae*" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.

Nel caso di specie, le argomentazioni svolte nell'atto d'appello che consentono, seppur solo di massima di individuare i capi della pronunzia impugnata oggetto di censura, di percepire con sufficiente chiarezza il contenuto delle censure, di enucleare le ragioni secondo le quali il Giudice sarebbe caduto in errori di fatto e di diritto, di comprendere la diversa soluzione pretesa.

Nel merito.

1. Gli appellanti propongono appello avverso l'ordinanza impugnata mettendo in evidenza il sopravvenire di un fatto nuovo che, a loro dire, sarebbe suscettibile di inficiare la motivazione del provvedimento impugnato imperniato sul "fatto decisivo", riferito nell'atto introduttivo del giudizio ai fini dell'accoglimento della domanda di costituzione della servitù

di passaggio sui fondi **CP_4**, costituito – il fatto nuovo - dall'intervenuto decesso di **Persona_1** affetta da grave handicap che ne ha poi, purtroppo, determinato la morte. Detto fatto decisivo – affermano gli appellanti - si ricava dalla motivazione dell'ordinanza impugnata richiamante ampi stralci della sentenza della Corte Costituzionale n. 167/99. In sostanza, venuto meno, col decesso di **Persona_1**, il presupposto di rendere più agevole l'accesso alla propria abitazione da parte di un soggetto portatore di handicap, la domanda degli originari ricorrenti – affermano - non può che essere respinta, in riforma del provvedimento impugnato. Né – si afferma – poteva sostenersi che il passaggio andrebbe comunque concesso, anche non in presenza “attuale” di una persona portatrice di handicap, posto che una tal pronuncia sarebbe affetta da extrapetizione. Il Tribunale avrebbe dovuto circoscrivere il diritto nei termini richiesti da parte attrice, ed anche limitarne la durata temporale, essendo possibile la costituzione di servitù non perpetua, ma temporanea.

2. In via subordinata gli odierni appellanti ritengono possa essere preso in considerazione altro tracciato, identificato dal CTU, nella sua relazione e allegata planimetria, come “A1”, dipartentesi dalla soprastante Via Pascoli, e descritto nella relazione 26/4/2019 a pag. 14. Tale tracciato è stato scartato dal CTU in quanto “*interesserebbe marginalmente la proprietà CP_2*”, e “*in modo più consistente la proprietà Pt_4*” (al momento non interessata alla causa). Afferma parte appellante che **Parte_4** (coniuge dell'odierno appellante **Parte_1**) nulla oppone a che sulla sua proprietà venga realizzata la strada oggetto di causa, come da dichiarazione dalla stessa sottoscritta, che è stata prodotta con l'appello. Una volta accolta tale soluzione, la causa dovrebbe essere rimessa in istruttoria, con il richiamo del CTU, affinché meglio definisca il suddetto tracciato “A1” e determini l'indennità di asservimento spettante alla Sig.ra **Pt_4**. In via subordinata, chiede che la servitù sia costituita sul tracciato E, importante minori costi, evidenziando che per tale opera è già stato presentato al Comune di Sanremo, ed approvato, un progetto completo, e pertanto la sua realizzazione sarebbe certamente più rapida ed agevole rispetto a quella ipotizzata sul tracciato “C2”, per il quale occorrerebbe ripartire da zero, con richieste di permessi, progetto e quant'altro necessario.

3. Lamentano, poi, gli appellanti che il percorso prescelto dal CTU non osserva le distanze di cui al D.M. n. 236/89 per quanto riguarda le pendenze per la percorribilità delle strade pedonali.

4. In via ulteriormente subordinata, lamentano che il Tribunale abbia errato nel porre a carico dei ricorrenti **Per_1** l'obbligo di demolizione e ricostruzione delle vasche esistenti sul terreno **Pt_1** “secondo le prescrizioni dettate dal CTU Ing. **Per_**”, e la sua sostituzione

con unica vasca, posto che le vasche erano tre, di cui una in basso ad uso irriguo di [...] *Parte_6*, e due di *Parte_1* (di cui una contenente acqua potabile ed una acqua ad uso irriguo).

I motivi possono essere esaminati congiuntamente fra loro, in quanto strettamente connessi attenendo alla valutazione della sussistenza o meno dei presupposti di costituzione della servitù coattiva secondo il tracciato individuato dal Tribunale sulla scorta degli accertamenti del CTU, e sono, ad avviso della Corte, infondati.

Il Tribunale ha affermato: *“Anche la Suprema Corte di Cassazione, conformandosi pienamente ai principi di cui alla suddetta pronuncia della Corte Costituzionale, ha statuito che la costituzione di servitù coattiva di passaggio a favore di fondo non intercluso, ai sensi dell’art. 1052 c.c., e l’ampliamento del passaggio già esistente ex art. 1051, comma 3, c.c. possono avvenire, dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 167 del 1999, non soltanto in presenza di esigenze dell’agricoltura e dell’industria, ma anche quando sia accertata, in generale, l’inaccessibilità all’immobile da parte di qualsiasi persona portatrice di handicap o con ridotta capacità motoria, essendo irrilevante l’inesistenza in concreto della disabilità in capo al titolare del fondo medesimo, oppure qualora occorra garantire la tutela di necessità abitative, da chiunque invocabili (Cass. Civ. 14788/2017)”*.

Da ciò deriva l’irrilevanza del fatto che l’inaccessibilità del transito già esistente verso il fondo dei ricorrenti non sussista “più” in concreto per gli originari ricorrenti *Persona_1* e *Per_2* [...], l’una portatrice di handicap e l’altro anziano e in cattive condizioni di salute per essere entrambi, nelle more del giudizio, deceduti, e per il fatto che gli attuali appellanti non siano portatori di handicap. Ed invero se è vero che l’atto introduttivo era incentrato sulla situazione di disabilità di *Persona_1* “portatrice di grave handicap” (pag. 6) e del padre *Persona_6* anch’egli con grave problemi di salute (pag. 6) e un’età molto avanzata (85 anni), è altresì vero che nel predetto atto si faceva riferimento al fatto che l’inaccessibilità riguarda anche altri eventuali soggetti, fruitori del fondo dominante, a qualsiasi titolo e indipendentemente da qualsivoglia stanzialità o frequenza (pag. 7 atto introduttivo). Ed in ogni caso, ai fini della sussistenza del presupposto di applicazione della norma è sufficiente che una siffatta inaccessibilità riguardi anche gli altri occupanti dell’immobile (si consideri che l’attuale appellata *Controparte_1* nata nel 1941 ed ha quindi ad oggi 83 anni), così come anche eventuali fruitori del fondo dominante, a prescindere dal tasso di necessità, stabilità o frequenza dell’accessibilità e/o frequentazione. L’impossibilità di fruire del passaggio già esistente (da parte di persone disabili, non deambulanti, od anche persone malferme sulle gambe in quanto anziane o in difficoltà per qualsiasi causa), ha trovato

conferma nella CTU da cui emerge che l'unico accesso alla via pubblica, ovvero la sovrastante via Giovanni Pascoli, è consentita solo attraverso una ripida scalinata pedonale, peraltro disposta lungo le linee di massima pendenza (pag. 11), circostanza che non costituisce neppure oggetto di impugnazione. Va quindi confermata l'ordinanza impugnata nella parte in cui, con ampia motivazione, che qui si richiama, ha enucleato la sussistenza delle ragioni per la costituzione di una servitù di passaggio che consenta agli odierni appellanti l'accesso alla loro casa di abitazione.

In ordine al tracciato, *Parte_1* e *Parte_2* censurano l'individuazione del tracciato C2 effettuata dal Tribunale quale miglior percorso ai fini della costituzione della servitù coattiva, affermandone "l'inidoneità", e per la prima volta in questo grado di giudizio propongono quale miglior tracciato quello denominato dal CTU A1 avendo nel giudizio di primo grado in comparsa di risposta indicato come più idonei i percorsi D1 e D2, ed in conclusionale il percorso E, quest'ultimo indicato in via subordinata anche in grado di appello. Affermano che il tracciato A1 è stato escluso dal CTU in quanto interesserebbe in modo più consistente la proprietà *Pt_4* al momento non interessata dalla causa, la quale (coniuge dell'appellante) in ogni nulla opporrebbe a tale costituzione.

Premesso che appare destituito di ogni fondamento la possibilità di costituire una servitù coattiva su immobile di un soggetto che non è stato parte del giudizio sulla base di una mera dichiarazione di "nulla opporre" depositata da tale soggetto solo in questa fase di gravame, si ricorda che ai fini della costituzione di una servitù coattiva di passaggio, il giudice, all'esito di una valutazione implicante un tipico accertamento di fatto - insindacabile in sede di legittimità da svolgere anche ove una o alcune delle soluzioni ipotizzabili concernano fondi (intercludenti) i cui proprietari non siano parti in causa -, deve provvedere alla determinazione del percorso di collegamento tra la pubblica via ed il fondo intercluso in base ai criteri della maggiore brevità dell'accesso alla prima e del minor aggravio del fondo da asservire, esplicativi del più generale principio del "minimo mezzo", sì da contemperare, nel massimo grado possibile, la maggiore comodità per il fondo intercluso con il minor disagio per quello servente (cfr. Cass. n 2021/29579). E' proprio sulla base di tali criteri che il CTU, con massimo sforzo ed impegno (dal fascicolo telematico di primo grado emerge la richiesta di plurime istanze di proroga del CTU evidentemente funzionali all'accertamento), e con puntuali accertamenti in fatto, è giunto ad identificare plurimi tracciati descritti anche graficamente nella esaustiva relazione di CTU (A1, A2, B1, B2, C 1, C2, D e E), giungendo ad individuare sulla base dei criteri sopra enucleanti quale percorso più breve, con pendenza più modesta e con opere più contenute dei restanti, quello C2. In particolare, il

percorso A1, in oggi propugnato dagli appellanti, come si vede anche nella esplicativa figura 9 della CTU raggiunge la via pubblica *Per_1* attraverso un ampio percorso (è visibile in blu l'ampia ansa che tale percorso prevede), escluso dal CTU in quanto sia interessante in modo consistente la proprietà *Pt_4* e sia per il tracciato "ampio". Parimenti, è stato escluso il tracciato E che, a differenza degli altri, potrebbe raggiungere la proprietà *Per_1* da valle, ovvero dalla sottostante Via Goethe, utilizzando in parte una stradina già preesistente. Afferma il CTU che il progetto di tale strada è stato promosso da un'associazione di proprietari interessati alla sua realizzazione in quanto la stessa consentirebbe l'accesso carraio a vari immobili della zona. Anche tale percorso non è stato considerato in quanto presenta un andamento più lungo ed una pendenza molto elevata (pari o superiore al 20%, pag. 4 integrazione del CTU).

Neppure può essere accolta la generica doglianza inerente il fatto che il percorso C2 individuato dal Tribunale non rispetta le pendenze massime per la percorribilità delle strade pedonali. Premesso che il DM 236/89 riguarda le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche, laddove nel caso di specie si tratta di individuare una strada che consenta l'accessibilità, pedonale e carrabile, ad una casa di abitazione situata in luoghi caratterizzati da forti pendenze, tipiche delle località liguri, come emerge dalla CTU, si osserva che come emerge dalla CTU, per quanto attiene alla percorribilità pedonale sia il percorso denominato "C1" che quello "C2", ossia quello individuato in sentenza, hanno una pendenza massima superiore al 9% e pertanto, seppur particolarmente agevole ad un transito carrabile, non rispetta quanto prescritto dal DM236/89, ma è di poco superiore. Depone a favore di tale tracciato il fatto che lo stesso CTU ha precisato che le quote di partenza e di arrivo di tali percorsi non consentirebbero comunque il raggiungimento delle pendenze imposte dal DM se non con tracciati più lunghi e quindi planimetricamente più tortuosi ed invasivi (pag. 4 integrazione CTU), nonché il fatto che la stessa strada pubblica cui il tracciato si raccorda (via Giovanni Pascoli) presenta "pendenze importati, non inferiori al 15% ed una larghezza media di 2,5 cm" (pag. 4 integrazione del CTU), segno che la zona si presenta se non impervia certamente di per se' con forti pendenze, di tal chè pare evidente che il tracciato individuato dal CTU è quello che, in relazione all'effettivo stato dei luoghi e alle possibilità di realizzazione, reca il minor disagio al fondo servente tra tutti quelli individuati. A ciò si aggiunge che, anche a voler ritenere la applicabilità del decreto sono consentite deroghe in caso di impossibilità tecniche.

Infine va respinto anche l'ultimo motivo. Il CTU con accertamento effettuato a seguito di richiesta di integrazione di CTU ha individuato, oltre che fotografato (v. foto n. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16), le due vasche irrigue ubicate sul terreno di proprietà **Pt_1** (in particolare occupano una piccola area a monte del mappale n. 853). Le misurazioni effettuate in loco dal CTU hanno permesso di confermare le capacità indicate negli atti ovvero mc. 40 e mc.20 per un totale complessivo di 60 mc. Circa delle vasche il CTU ha rilevato che gli studi progettuali da lui effettuati portano a considerare la necessità di demolire entrambe le vasche anche se i tracciati non le interessano direttamente, passando lateralmente, posto che l'estrema vicinanza della strada comporterebbe comunque probabili ulteriori dissesti durante i lavori di realizzazione della stessa. Il CTU ha accertato che, per entrambe le due proposte di tracciato, denominate "C1" e "C2", che consiste in una variante al "C1" solo nel tratto centrale, quello adottato dal Tribunale, si è prevista l'ubicazione di un'unica vasca, realizzata con volume equivalente alla due attuali in demolizione. Trattasi di accertamento in fatto, compiuto dal CTU senza che nel contraddittorio tecnico sia stata mossa alcuna osservazione, neppure effettuata in sede di osservazioni alla bozza, non depositate dal ctp della parte appellante, per cui la doglianza inerente si presenta in termini meramente assertivi, non sorretta da adeguato riscontro tale da screditare l'accertamento puntuale e tecnico del CTU che pertanto viene confermato.

Ne consegue che la sentenza resiste all'appello che va quindi rigettato.

Le spese di lite del grado seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo in base al DM n. 55/2014, secondo lo stesso scaglione utilizzato dal Tribunale (complessità bassa) ed in misura inferiore ai valori medi, stante la semplicità della causa, ed esclusa la fase istruttoria non tenutasi.

Si ravvisano i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c., emessa il 7/09/2021 del Tribunale di Imperia così provvede:

- respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna gli appellanti **Parte_1** e **Parte_2**, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite del grado di appello in favore della parte appellata, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre spese forfetizzate, iva e cpa;

Si dà atto, in ragione del rigetto dell'appello, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002.

Genova, 20/2/2024

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Dott.ssa Valeria Albino

IL PRESIDENTE

Dott. Marcello Bruno